

Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione

(approvato con delibera n. 9 nella riunione del 27 marzo 2006)

Art. 1 - Composizione

La composizione del Consiglio è definita dall'art. 21 dello Statuto di autonomia.

Le incompatibilità sono definite dall'art. 21, commi 2 e 8, dello Statuto. Non possono inoltre far parte del Consiglio, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio accademico nonché i componenti della R.S.U. del Conservatorio e i rappresentanti sindacali.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione, con l'incarico di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni non espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa. Il Vicepresidente non può essere un dipendente o uno studente del Conservatorio.

I componenti del Consiglio di amministrazione, e i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni purché alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti dell'intero organo.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Presidente, fino a nuova nomina il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vicepresidente.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Direttore, fino a nuova nomina subentra in Consiglio il Direttore vicario.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante dei docenti, il Consiglio accademico provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

Art. 2 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo o da suo delegato.


Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Presidente e il Direttore, l'esecuzione delle delibere assunte.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Art. 3 – Competenze del Consiglio

Il Consiglio è competente per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Conservatorio. Le competenze del Consiglio sono inoltre definite dall'art. 21 dello Statuto di autonomia e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.



Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione

(approvato con delibera n. 9 nella riunione del 27 marzo 2006)

Art. 4 - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri.

La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Presidente di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza. La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

Art. 5 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni.

L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente.

In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6 – Articolazioni del Consiglio

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.

Art. 6 – Deleghe

Non sono delegabili le attribuzioni indicate all'articolo 21, comma 6, dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione, con specifica delibera, può delegare il Presidente, il Vicepresidente o il Direttore ad autorizzare direttamente con propri provvedimenti l'assunzione di impegni di spesa entro un limite predeterminato.